



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PICOZZA	PAOLO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DE SANCTIS	GABRIELE	Giudice
<input type="checkbox"/>	FLOQUET	MASSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1071/12
depositato il 28/02/2012

- avverso la sentenza n. 221/21/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:
FRANCO FABIO FRANCESCO
VIA G. PIRLUIGI DA PALESTRINA, 19 00193 ROMA

controparte:

difeso da:
CAMPANELLA MARIA LUISA

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720080132859407 REGISTRO 2002

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 1071/12

UDIENZA DEL

17/03/2014

ore 09:00

SENTENZA

N° 2873/20/14

PRONUNCIATA IL:

17-3-14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8-5-14

Il Segretario

FATTO

Equitalia Sud S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza n. 211/21/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente ~~_____~~, ha annullato la cartella di pagamento n. 09720080132859407 e ha condannato le parti convenute in solido tra di loro al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00.

Deduce in particolare l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove ha pronunciato una condanna solidale dell'Agenda delle Entrate e di Equitalia Sud al pagamento delle spese di lite in favore della contribuente, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per considerare l'Agente della riscossione parte soccombente nel giudizio.

Si è costituita in giudizio la contribuente, contestando la fondatezza dell'appello di Equitalia Sud.

All'udienza del 17 marzo 2014 il ricorso è stato discusso e deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello di Equitalia Sud è fondato.

Questo Collegio ricorda infatti che il concessionario della riscossione, pur essendo il soggetto che ha materialmente emesso la cartella di pagamento impugnata, è estraneo all'accertamento effettuato dall'ente impositore presupposto a tale atto. Il concessionario non può pertanto assumere la veste di contraddittore necessario in quei casi – come quello sottoposto all'esame di questo Collegio - in cui la controversia ha ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti della pretesa tributaria azionata dall'Ufficio, poi trasposta nella cartella di pagamento.

Tale principio trova conferma nel consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale *"nel processo tributario, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina una situazione di litisconsorzio necessario, né sostanziale né processuale, tra l'ente impositore e il concessionario stesso, atteso che quest'ultimo (...) nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovvero sia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere dei vizi propri del ruolo, come trasfuso in cartella"* (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza del 16 gennaio 2009, n. 933).

Ciò precisato, va evidenziato che nel caso di specie la Commissione di prime cure ha accolto il ricorso della contribuente e ha annullato la cartella di pagamento impugnata in ragione del fatto che

nelle more del giudizio di primo grado era intervenuta una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva annullato l'avviso di accertamento presupposto alla suddetta cartella.

Dunque la Commissione di primo grado non ha riconosciuto in capo ad Equitalia Sud alcuna responsabilità riguardo all'emissione della cartella di pagamento, che era stata peraltro notificata alla contribuente in epoca antecedente all'annullamento giudiziale dell'avviso di liquidazione ad essa presupposto.

Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che Equitalia Sud non possa essere ritenuta parte soccombente del giudizio unitamente all'Agenzia delle Entrate e pertanto non debba essere condannata a rifondere le spese di lite alla parte vittoriosa.

Resta fermo per il resto quanto statuito dalla decisione di primo grado, avendo l'appellante limitato la propria censura alla regolazione delle spese di lite stabilita dalla Commissione di prime cure.

Sussistono motivate ragioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio così provvede:

- accoglie l'appello di Equitalia Sud. Fermo il resto. Spese compensate.

Roma, 17 marzo 2014

Il Presidente